PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 23

Opere pubbliche di bonifica montana

E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	III — Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione
Capo	I — Opere pubbliche di bonifica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-23-opere-pubbliche-di-bonifica-montana

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it